



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 11265 del 30.01.2026

- Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

LORO SEDI

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
di

MESSINA
CALTANISSETTA
CATANIA

Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale

MESSINA

OGGETTO: Referendum popolare confermativo nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori e altri adempimenti dei Comuni.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 7 del 28 gennaio u.s. ha fornito alcune indicazioni e direttive ai fini dell'organizzazione del procedimento elettorale di cui all'oggetto che qui di seguito si riportano.

Sommario

- A) Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione;*
- B) Nomina dei Presidenti di seggio;*
- C) Nomina degli scrutatori;*
- D) Spedizioni della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero;*
- E) Consegna, aggiornamento e sostituzione tessera elettorale e attestato sostitutivo;*
- F) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali*
- G) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili;*



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

H) Servizi di trasporto;

A) Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*». Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori del Comune, dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra **martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**.

Tale ultimo termine (**2 marzo**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.

I dirigenti delle Aziende sanitarie locali vogliano assicurare un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

B) Nomina dei Presidenti di seggio (art. 35 del D.P.R. n. 361/1957)

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 20 febbraio 2026**, ai sensi dell' art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.

Il medesimo Presidente della Corte d'Appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 2 marzo 2026**, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

C) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche, e quindi **tra mercoledì 25 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**, in ciascun Comune, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online* **si allega, in file word, il modello di manifesto (All.**

1) di convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.

Gli esemplari da affiggere in luoghi pubblici saranno consegnati non appena perverranno a questa Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione **(e cioè non oltre sabato 7 marzo 2026)**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro 48 ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al punto 2).

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente la votazione **(giovedì 19 marzo 2026)**.

Le SS.LL., nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, vorranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108, 111 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

D) Spedizione cartoline avviso

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi entro il **25 febbraio**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del Comune di iscrizione elettorale, la cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione delle consultazioni e i giorni e orari della votazione.

In particolare, per dare notizia del voto per il referendum il Ministero ha predisposto due modelli di cartolina-avviso per due distinte categorie di elettori all'estero:

- 1) la cartolina-avviso di colore verde (**modello n. 6/REF**) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia;
- 2) la cartolina-avviso di colore rosso (**modello n. 6-bis/REF**) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza.

E) Consegna, aggiornamento e sostituzione tessera elettorale e attestato sostitutivo (D.P.R. 8 settembre 2000, n.299)

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità che ciascun Comune



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

proceda con la massima tempestività alla consegna a domicilio delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti, e in specie a coloro che alla data di **domenica 22 marzo 2026, primo giorno di votazione, avranno compiuto 18 anni di età.**

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile – i Comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i Comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Le Signorie Loro vorranno verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate direttamente a questa Prefettura all'indirizzo **elettorale.prefme@pec.interno.it**

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del Sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell'esercizio di voto per quella consultazione.

F) Orari di apertura degli Uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli Uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art.1, comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dovranno rimanere aperti:



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
- domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 per tutta la durata delle operazioni di votazione, e cioè dalle ore 07.00 alle ore 23 di domenica e dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di lunedì.

Si raccomanda che nei periodi suindicati sia adottata ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Le SS.LL. vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali Organi di stampa e radiotelevisivi siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto:

- per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli Uffici elettorali di sezione e di quelli comunali,;
- per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procede al rinnovo della tessera esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

G) Servizi di trasporto ed altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che in occasione di consultazioni elettorali i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del proprio Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni elettorali**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 19 a sabato 21 marzo 2026**, la competente Azienda Sanitaria Locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai diversamente abili.

H) SERVIZI DI TRASPORTO

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis della legge 10 dicembre 1993, n.515, i Comuni, nei giorni della votazione, al fine di facilitare l'affluenza alle urne, possono organizzare speciali servizi di trasporto per i propri elettori.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Le Signorie Loro vorranno vigilare affinchè siano assicurate la tempestività e la massima precisione di tutte le operazioni surrichiamate, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti di Appello ai fini delle nomina dei Presidenti di seggio di cui al punto B) della presente circolare.

IL PREFETTO
(Di Stani)

nn



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 11265 del 30.01.2026

- Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

LORO SEDI

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
di

MESSINA
CALTANISSETTA
CATANIA

Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale

MESSINA

OGGETTO: Referendum popolare confermativo nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori e altri adempimenti dei Comuni.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 7 del 28 gennaio u.s. ha fornito alcune indicazioni e direttive ai fini dell'organizzazione del procedimento elettorale di cui all'oggetto che qui di seguito si riportano.

Sommario

- A) Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione;*
- B) Nomina dei Presidenti di seggio;*
- C) Nomina degli scrutatori;*
- D) Spedizioni della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero;*
- E) Consegna, aggiornamento e sostituzione tessera elettorale e attestato sostitutivo;*
- F) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali*
- G) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili;*



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

H) Servizi di trasporto;

A) Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*». Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori del Comune, dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra **martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**.

Tale ultimo termine (**2 marzo**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.

I dirigenti delle Aziende sanitarie locali vogliano assicurare un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

B) Nomina dei Presidenti di seggio (art. 35 del D.P.R. n. 361/1957)

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 20 febbraio 2026**, ai sensi dell' art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.

Il medesimo Presidente della Corte d'Appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 2 marzo 2026**, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

C) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche, e quindi **tra mercoledì 25 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**, in ciascun Comune, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online* **si allega, in file word, il modello di manifesto (All. 1)** di convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.

Gli esemplari da affiggere in luoghi pubblici saranno consegnati non appena perverranno a questa Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione **(e cioè non oltre sabato 7 marzo 2026)**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro 48 ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al punto 2).

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente la votazione **(giovedì 19 marzo 2026)**.

Le SS.LL., nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, vorranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108, 111 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

D) Spedizione cartoline avviso

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi entro il **25 febbraio**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del Comune di iscrizione elettorale, la cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione delle consultazioni e i giorni e orari della votazione.

In particolare, per dare notizia del voto per il referendum il Ministero ha predisposto due modelli di cartolina-avviso per due distinte categorie di elettori all'estero:

- 1) la cartolina-avviso di colore verde (**modello n. 6/REF**) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia;
- 2) la cartolina-avviso di colore rosso (**modello n. 6-bis/REF**) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza.

E) Consegna, aggiornamento e sostituzione tessera elettorale e attestato sostitutivo (D.P.R. 8 settembre 2000, n.299)

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità che ciascun Comune



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

proceda con la massima tempestività alla consegna a domicilio delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti, e in specie a coloro che alla data di **domenica 22 marzo 2026, primo giorno di votazione, avranno compiuto 18 anni di età.**

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile – i Comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i Comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Le Signorie Loro vorranno verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate direttamente a questa Prefettura all'indirizzo **elettorale.prefme@pec.interno.it**

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del Sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell'esercizio di voto per quella consultazione.

F) Orari di apertura degli Uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli Uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art.1, comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dovranno rimanere aperti: